Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 21 gennaio 1927 - ANNO V — **Numero 16**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia. — Gennaio 1927 (fasc. 1).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 133.

LEGGE 25 novembre 1926, n. 2315.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1925, numero 2591, sulla istituzione di una imposta sulla fabbricazione ed importazione delle cartine e dei tubetti di carta velina per sigarette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, con cui il Governo del Re è autorizzato ad istituire una imposta su la fabbricazione ed importazione delle cartine e dei tubetti di carta velina per sigarette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 134.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 17.

Autorizzazione di una maggiore assegnazione nello stato di previsione del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una maggiore assegnazione di fondi per spese straordinarie della Tripolitania e della Somalia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 30,000,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1926-27, per spese straordinarie occorrenti nelle varie Colonie.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le relative variazioni allo stato di previsione predetto ed ai bilanci delle singole Colonie.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 111. — COOP

Numero di pubblicazione 135.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 18.

Variazioni di stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 921;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario in corso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 75. — Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, ecc.	L.	83,500
Cap. n. 82. — Premi a funzionari ed agenti, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 92. — Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette, ecc.	»	3,800,000
Cap. n. 94. — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio di vetture, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 102. — Manutenzione e adattamento di locali per gli uffici di questura, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 104. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 115. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	75,000
Cap. n. 140-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese per la pubblica sicurezza »). — Assegnazione straordinaria per il riordinamento dei servizi radiotelegrafici, radiotelefonici e telefonici ad uso della pubblica sicurezza	»	11,500,000
Totale degli aumenti	L.	22,958,500

In diminuzione:

Cap. n. 76. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	L.	4,430,000
Cap. n. 78. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premi di arruolamento, ecc.	»	3,300,000
Cap. n. 79. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Spese per la prima vestizione, ecc.	»	19,000,000
Cap. n. 93. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamenti, ecc.	»	756,800
Cap. n. 103. — Casermaggio per i Reali carabinieri, ecc.	»	528,000
Totale delle diminuzioni	L.	28,014,800

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 112. — COOP

Numero di pubblicazione 136.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 21.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, per restituzioni e rimborsi ed altre spese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1065;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 99 - Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	L.	1,000,000
Cap. n. 155 - Restituzioni e rimborsi (Demanio e tasse)	»	5,000,000
Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	20,000,000
Cap. n. 497 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito, ecc.	»	30,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 115. — COOP

Numero di pubblicazione 137.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 22.

Autorizzazione di spesa per la costruzione e l'arredamento di un ospedale nella città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione in Napoli di un ospedale adeguato alla popolazione della detta città e rispondente alle moderne esigenze sanitarie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 40,000,000 per la costruzione e l'arredamento di un ospedale nella città di Napoli.

La detta somma sarà prelevata dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in quattro esercizi consecutivi dal 1926-27 al 1929-30, in ragione di L. 10,000,000 all'anno.

Art. 2.

All'appalto ed alla esecuzione dei lavori è autorizzato a provvedere l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, mediante appalto-concorso e sul conforme unanime parere del Comitato tecnico amministrativo esistente presso l'Alto Commissariato.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente art. 1 saranno versate nella contabilità speciale dell'Alto Commissariato.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 116. — COOP

Numero di pubblicazione 138.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 23.

Concessione di un contributo straordinario alla Reale Società geografica italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di fare luogo ad una assegnazione straordinaria alla Reale Società geografica italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso alla Reale Società geografica italiana un contributo straordinario di L. 100,000, per le spese occorrenti alla sistemazione della sede della Società stessa nella Villa Celimontana in Roma, da prelevarsi dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, numero 2029.

In conseguenza, sono introdotte le variazioni di cui appresso nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ministero delle finanze:

Cap. 826-*bis* (aggiunto). — Somma prelevata dall'avanzo effettivo, ecc. . . . . — L. 100,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 163-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Reale Società geografica italiana per spese di sistemazione della sua sede nella Villa Celimontana in Roma + L. 100,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 117. — COOP

Numero di pubblicazione 139.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 24.

Autorizzazione di spesa per opere pubbliche nella città e provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1636;
Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1065;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una ulteriore assegnazione di fondi per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 50,000,000 per opere pubbliche nella città e provincia di Napoli.

La detta somma sarà prelevata dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, ed inscritta nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-27.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 118. — COOP

Numero di pubblicazione 140.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 26.
Revoca della concessione di una parte dei beni demaniali a Monte Mario e dell'ex Convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1925, n. 850, col quale fu approvata la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 21 aprile 1925 in Campidoglio fra i Nostri Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione da una parte e il Commissario Regio del comune di Roma dall'altra, concernente la cessione in piena proprietà al comune di Roma dei beni demaniali del Colle Capitolino e di Monte Mario e la cessione in uso del Colle Oppio, della Villa Celimontana esclusi i fabbricati, e dell'ex Convento di Sant'Agostino;
Ritenuto che solo una parte dei beni demaniali di Monte Mario è stata finora consegnata al Governatorato di Roma e che non è stato ancora consegnato l'ex Convento di Sant'Agostino;
Ritenuto che tanto la parte dei terreni di Monte Mario non ancora consegnata quanto l'ex Convento di Sant'Agostino occorrono ad usi governativi e che quest'ultimo non è più necessario per gli usi del Governatorato, in quanto che per le preture si provvederà con apposito edificio da costruire sull'area demaniale della via Triboniano in Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocata per tutti gli effetti di legge la cessione in proprietà fatta con la convenzione 21 aprile 1925 al comune di Roma della parte dei terreni demaniali di Monte Mario non ancora consegnata all'Amministrazione governatoriale ed il Ministro per le finanze è autorizzato ad addivenire alla delimitazione delle proprietà, anche introducendo eventuali rettifiche di confine, allo scopo di ottenere un'organica divisione delle due proprietà statale e governatoriale. E' revocata altresì la cessione in uso dell'ex Convento di Sant'Agostino.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 122. — COOP

Numero di pubblicazione 141.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 27.
Norme integrative di quelle stabilite, a favore del personale statale ex combattente, col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro successive variazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme integratrici di quelle stabilite, a favore del personale statale ex combattente, col R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, concernenti la valutazione del servizio di combattente agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni dei funzionari di grado 10°, appartenenti ai ruoli dei gruppi *A* e *B*, a posti del grado 9° disponibili entro il 30 novembre 1926, sono applicabili, nei modi e limiti ivi stabiliti, anche ai fini del compimento dei periodi minimi di anzianità fissati, dagli articoli 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le promozioni ai posti del medesimo grado, che si renderanno vacanti dal 1° dicembre 1926.

Gli impiegati, cui si applica il precedente comma, potranno essere compresi fra i vincitori degli esami, per non oltre una metà dei posti da conferire, considerando distintamente quelli messi a concorso per merito distinto da quelli attribuibili mediante esame di idoneità.

Art. 2.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e del secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, concernenti la valutazione del servizio di combattente agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai posti disponibili entro il 30 novembre 1926 nel grado 11° dei ruoli di gruppo *C*, sono applicabili, nei modi e nei li-

miti ivi stabiliti, anche ai fini del compimento dei periodi minimi di servizio fissati, dagli articoli 11 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le promozioni ai posti del medesimo grado, che si renderanno vacanti dal 1° dicembre 1926.

Gli impiegati, cui si applica il precedente comma, potranno essere compresi fra i vincitori degli esami di concorso o designati per la promozione per anzianità congiunta al merito per non oltre un terzo dei posti rispettivamente messi a concorso o conferibili per anzianità congiunta al merito.

Art. 3.

Agli effetti del compimento dei periodi minimi di anzianità, richiesti, a norma del secondo comma dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per le promozioni dal grado 9° all'8° nei ruoli dei medici e dei veterinari, è ammessa la valutazione del servizio di combattente nei modi e nei limiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Il personale, cui si applica il precedente comma, può essere compreso fra i vincitori degli esami, per non oltre una metà dei posti da conferire, considerando distintamente quelli messi a concorso per merito distinto da quelli attribuibili mediante esame di idoneità.

Per le promozioni ai posti del medesimo grado, resisi vacanti entro il triennio dalla entrata in vigore del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono applicabili anche le disposizioni dell'art. 45, secondo comma, del citato Regio decreto, dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè quelle del 3° comma del citato art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Il presente articolo ha vigore dal 1° novembre 1926.

Art. 4.

Agli effetti del compimento dell'anzianità, richiesta dall'ultimo comma dell'art. 99 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la promozione ai posti che siano o si rendano vacanti nel grado 9° del ruolo dei medici e dei veterinari, sono applicabili le disposizioni dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Non può tuttavia aver luogo la promozione se, nel grado 10°, non sia stato prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

Il presente articolo ha vigore dal 1° novembre 1926.

Art. 5.

Ai commi secondo e terzo dell'art. 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1228, è sostituito il seguente:

« Salvo il disposto del successivo art. 2, gli impiegati promossi in base al precedente comma e quelli che ottengano la promozione al grado 11° in applicazione delle altre norme vigenti saranno collocati nel grado stesso secondo l'ordine determinato, rispettivamente, dalla data del compimento del terzo aumento periodico di stipendio nel grado 12° e da quella in cui si siano resi vacanti i posti del grado 11°; peraltro, ove esistano invalidi di guerra che conseguano il cennato terzo aumento periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguano nel ruolo, le promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore dei primi, i quali saranno collocati, nel grado 11°, immediatamente avanti agli invalidi che, nel grado 12°, li seguivano nel ruolo ».

Art. 6.

Gli agenti subalterni di ruolo, riconosciuti invalidi di guerra ai sensi delle vigenti disposizioni, i quali, alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, numero 48, esercitavano, da almeno un anno, mansioni inerenti alla carriera d'ordine, possono essere ammessi agli esami di cui alla lettera *b*) dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che siano banditi dalla propria o da altra Amministrazione, sempre quando ne siano riconosciuti meritevoli dal rispettivo Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, sono estese, con decorrenza agli effetti economici non anteriore al 1° luglio 1926, agli ex combattenti ed ai congiunti dei caduti in guerra, di cui all'art. 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, che abbiano già ottenuto o che otterranno la nomina nei ruoli di gruppo *C* in virtù di provvedimenti diversi da quelli previsti dal citato art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 18 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sono estese, con la decorrenza ivi prevista, al personale che abbia conseguita dal 1° dicembre 1923 la nomina a sottoispettore o contabile delle dogane e imposte indirette, e che si trovi nelle altre condizioni stabilite dall'articolo medesimo.

Art. 9.

Gli impiegati ed agenti invalidi ed ex combattenti, i quali, in seguito a passaggio a categoria superiore od a sistemazione in ruolo, abbiano conseguita la nomina a posti di gruppo inferiore a quello cui possono aspirare in relazione al titolo di studio posseduto al 19 marzo 1926 e che, entro la stessa data, abbiano presentata domanda per il passaggio al gruppo superiore, saranno scrutinati, agli effetti della nomina nel gruppo cui aspirano, purchè non ne siano stati già esclusi per inidoneità.

Nulla è innovato al disposto del primo comma dell'articolo 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o che risultino con esse incompatibili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 123. — COOP

Numero di pubblicazione 142.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1927, n. **29.**

Facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati di esercizio delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare le facoltà e le attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto 5 agosto 1912, n. 906;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 598;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 695;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato, nella circoscrizione territoriale cui presiede, oltre a rappresentare, per delegazione del Ministro, l'Amministrazione verso i terzi — fermo l'art. 11 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, per quanto si attiene alla rappresentanza legale — ha l'alta dirigenza e responsabilità dell'esercizio, con l'obbligo di presiedere e vigilare sull'andamento del servizio e delle sezioni di esercizio e degli altri uffici aventi sede nel Compartimento, e di regolarne e coordinarne il lavoro, secondo le direttive stabilite dal Ministro e dal direttore generale.

Per quanto riguarda l'opera dei dirigenti degli anzidetti uffici e degli agenti che ne dipendono, egli — oltre ad esercitare le facoltà conferitegli secondo le disposizioni del regolamento del personale e del presente decreto — ha il compito di intervenire direttamente in caso di urgenza, o di provocare in via ordinaria i provvedimenti del direttore generale, ogni qual volta ne riconosca la necessità, per meglio integrarne o stimolarne le energie e le iniziative, per correggerne o modificarne l'indirizzo, o per altre speciali esigenze.

In casi eccezionali di particolare urgenza il capo compartimento può anche impartire disposizioni che sono normalmente di competenza dei Servizi centrali, informandone subito il direttore generale ed il capo del Servizio interessato.

Art. 2.

In particolar modo il capo compartimento:

a) segue i bisogni delle industrie, del commercio e dell'agricoltura nei rapporti con le Ferrovie, e vigila sul pronto esame dei reclami;

b) vigila e cura che sia assicurata la continuità dell'esercizio in caso di anormalità, promuovendo i necessari accordi con gli altri Compartimenti;

c) sorveglia sulla buona utilizzazione delle locomotive in servizio ai treni e alle manovre e del materiale di esercizio e sulla economia generale dell'Azienda;

d) a modificazione di quanto è stabilito nell'allegato *F*, annesso agli articoli 43 e 46 del regolamento del personale di cui il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, compila le note informative dei capi delle sezioni, delle officine, degli uffici speciali e degli uffici distaccati aventi sede nel Compartimento. Le note stesse sono rivedute dal direttore generale, sentito il capo servizio.

Vista e rivede anche le note informative del rimanente personale dei gradi dal 3° al 6° incluso addetto alle sezioni ed uffici sopra indicati. Per queste note il direttore generale decide sui reclami sentito il capo servizio;

e) presiede il Comitato di esercizio, le Commissioni locali di avanzamento e tutte le altre Commissioni compartimentali indicate in speciali decreti o regolamenti;

f) stipula e firma, con definitiva obbligatorietà per l'Amministrazione secondo le norme di massima stabilite dal direttore generale, i contratti che interessino più di una sezione di esercizio, e quelli interessanti una sola sezione che esorbitino dalla competenza per valore del relativo dirigente, fino all'importo di L. 20,000, se a trattativa privata, e di L. 40,000, se per pubblica asta od a licitazione privata;

g) autorizza l'ammissione eccezionale di viaggiatori isolati o in comitiva in determinati treni, dai quali sarebbero esclusi per disposizione delle concessioni speciali o per restrizioni indicate nell'orario generale, previ accordi, ove del caso, con i capi degli altri Compartimenti interessati;

h) procede ad ispezioni straordinarie e ad inchieste speciali, ed in genere disimpegna tutti gli altri incarichi che gli vengono affidati dal Ministro e dal direttore generale;

i) a modificazione di quanto è stabilito nell'allegato *M* e negli articoli 103 e 104 del regolamento del personale, di cui il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, ha anche facoltà di infliggere la censura a tutti i funzionari del Compartimento dei gradi dal 2° al 4° inclusi. La facoltà di infliggere la censura è estesa anche ai capi servizio pei funzionari del grado 2° ed ai capi delle Sezioni compartimentali per i funzionari dei gradi 3° e 4°.

Per le punizioni inflitte dal capo compartimento al personale non addetto al suo ufficio decide sui ricorsi il direttore generale, sentito, ove occorra, il capo servizio;

l) autorizza, nell'ambito del Compartimento, il trasloco di agenti, dal grado 7° al 15° inclusi, proposti dalle sezioni ed uffici;

m) autorizza le assenze dei capi delle sezioni e degli altri uffici di cui al punto *d*) per congedi; i capi predetti sono tenuti ad informarlo di volta in volta e preventivamente delle missioni che compiono per motivi di servizio;

n) dà il proprio parere al direttore generale sulle proposte di promozione al grado 2°.

Sono avocati esclusivamente al capo compartimento i rapporti e la corrispondenza con gli onorevoli senatori e deputati, e con tutte le principali autorità pubbliche del Compartimento. Il capo compartimento corrisponde col pubblico e con le altre Amministrazioni pubbliche e private per le questioni più importanti dell'esercizio.

Art. 3.

Il capo compartimento ha facoltà di prendere cognizione di tutti gli atti degli uffici aventi sede nella propria circoscrizione; e per le proprie trattazioni può avvalersi del personale degli uffici stessi, in maniera da evitare duplicazioni di lavoro.

Indipendentemente da ciò i capi degli uffici compartimentali devono tenere informato il capo compartimento sull'andamento del servizio, tenerlo al corrente di tutte le pratiche e questioni principali e dargli visione di tutta la cor-

rispondenza in arrivo partenza coi Servizi centrali, nonchè di quella ordinaria che rivesta una certa importanza.

Dei referti che il capo compartimento invia al direttore generale circa l'andamento dell'esercizio in applicazione dell'art. 1 è tenuto a trasmettere copia, per norma, ai capi dei Servizi interessati.

Art. 4.

In caso di assenza o d'impedimento di breve durata, il capo compartimento è sostituito dal capo della sezione di esercizio preventivamente designato a tale effetto dal direttore generale; per le assenze prolungate provvede di volta in volta il direttore generale stesso.

Art. 5.

Il Comitato d'esercizio è composto, oltrechè dal capo compartimento che lo presiede, dai capi delle sezioni Movimento e Traffico, Materiale e Trazione, Lavori, poste nella località sede del Compartimento; salvo che si trovino in questa condizione due Sezioni di uno stesso ramo di esercizio, nel qual caso interviene normalmente al Comitato solo il capo della Sezione più elevato in grado o, a parità, più anziano nel grado stesso.

I capi delle altre sezioni od uffici, aventi sede nell'ambito della circoscrizione compartimentale, presentano al Comitato concrete proposte scritte, e sono chiamati ad intervenirvi, con voto deliberativo, soltanto sulle questioni che li interessano, quante volte il Comitato non trovi di aderire senz'altro alle dette proposte.

Il Comitato d'esercizio è convocato in via ordinaria ogni settimana, ed in via straordinaria ogni qualvolta il capo compartimento ne riconosca la necessità. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza, con preponderanza del voto del presidente in caso di parità. Alla esecuzione dei deliberati provvedono i capi delle Sezioni di esercizio o degli altri uffici interessati sotto la loro responsabilità.

Art. 6.

Il Comitato d'esercizio ha facoltà di:

a) proporre le variazioni degli orari dei treni viaggiatori, che interessano le linee comprese nella circoscrizione del Compartimento;

b) approvare proposte di lavori o provviste nei limiti di spesa e con le norme stabilite dal direttore generale, ed esaminare ed esprimere parere in merito alle altre proposte eccedenti i limiti di competenza;

c) autorizzare, nei limiti delle piante approvate, o comunque secondo le direttive stabilite dal direttore generale, le assunzioni di avventizi straordinari, pel tempo strettamente rispondente ai bisogni precari cui provvedere;

d) autorizzare pel tempo preveduto necessario, e comunque non oltre due mesi, temporanei passaggi di agenti da uno ad altro ufficio o posto di servizio;

e) decidere sui reclami riflettenti l'applicazione degli orari di lavoro e dei turni di servizio;

f) deliberare i provvedimenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del regolamento del personale;

g) approvare, nei limiti della somma stanziata e fino al massimo consentito, gratificazioni che eccedano la competenza degli uffici compartimentali, per compensare prestazioni eccezionali o speciali benemerenze, specialmente per fatti nei quali siano interessati più Servizi;

h) elargire, sempre nei limiti delle somme stanziate e fino al massimo consentito, sussidi che eccedano la competenza degli uffici compartimentali;

i) autorizzare congedi straordinari senza stipendio agli agenti di grado inferiore al 3°, di durata non superiore a 90 giorni, quante volte la concessione esorbiti dalla competenza degli uffici compartimentali;

l) prendere in esame tutte le questioni che il capo compartimento ritiene necessario di sottoporre alle sue deliberazioni, e concordare i provvedimenti relativi.

Art. 7.

E' lasciata facoltà al Ministro per le comunicazioni di emanare eventuali norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

I Regi decreti 5 agosto 1912, n. 906, e 8 febbraio 1923, n. 598, sono abrogati.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 147. — COOP

Numero di pubblicazione 143.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1926, n. 2304.

Provvedimenti a favore delle Mense arcivescovili di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 56;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 889;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, e coi Ministri per i lavori pubblici e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli scopi indicati all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 56, ed all'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1926, numero 889, la Mensa arcivescovile di Messina potrà impie-

gare anche i contributi dello Stato relativi ai fabbricati siti nei Comuni di cui agli articoli stessi, ad essa pervenuti senza l'area relativa.

Per gli scopi di cui sopra la facoltà data alla Mensa arcivescovile di Messina potrà essere esercitata entro il 30 giugno 1930.

Art. 2.

Per gli scopi di cui agli articoli 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 56, ed 1 del R. decreto 9 maggio 1926, n. 889, la Mensa arcivescovile di Messina potrà destinare anche i contributi dello Stato relativi a fabbricati colpiti dal terremoto 28 dicembre 1908 siti nei comuni di Basicò, Castel Mola, Fiumedinisi, Furnari, Galati-Mamertino, Librizzi, Longi, Raccuja, Tortorici e Naso.

Art. 3.

Fermo restando quanto è disposto dall'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 56, alla Mensa arcivescovile di Reggio Calabria è data analoga facoltà di quella già consentita alla Mensa arcivescovile di Messina col decreto stesso e con quello del 9 maggio 1926, n. 889, nonchè col presente decreto, per quanto riguarda l'integrazione della spesa a suo carico, nella ricostruzione degli edifici di culto ed ecclesiastici nelle diocesi calabresi.

Art. 4.

Per gli scopi di cui al precedente articolo la Mensa arcivescovile di Reggio Calabria potrà destinare anche i contributi dello Stato, relativi ai fabbricati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, siti nei seguenti Comuni, indicati per diocesi, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 del presente decreto:

Archidiocesi di Reggio Calabria:

Campo Calabro, Rosali, Sant'Alessio, Santo Stefano d'Aspromonte, S. Roberto.

Diocesi di Mileto:

Cessaniti, Briatico, Dinami, Favelloni, Laureana di Borello, Sinopoli.

Diocesi di Gerace:

Bovalino, Caraffa del Bianco, Platì, Sant'Ilario dell'Ionio.

Diocesi di Oppido Mamertina:

Santa Cristina di Aspromonte, Terranova-Sappo-Minulio.

Diocesi di Bova:

Brancaleone, Bova Superiore.

Diocesi di Nicotera e Tropea:

Limbadi, Nicotera, Tropea, Drapia, Ricadi.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 94. — COOP

Numero di pubblicazione 144.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1926, n. 2334.

Provvedimenti per lo sviluppo tecnico ed economico delle piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 maggio 1922, n. 727, recante provvedimenti a favore delle piccole industrie;

Visto il R. decreto 14 maggio 1925, n. 830, che detta norme per l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925 che costituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, che reca nuovi stanziamenti per favorire lo sviluppo delle piccole industrie;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare le norme per favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle piccole industrie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cómpito di promuovere e sviluppare l'attività economica ed il perfezionamento tecnico delle piccole industrie in Italia è affidato all'Ente nazionale per le piccole industrie istituito con R. decreto-legge 8 ottobre 1925, il quale potrà svolgere tale cómpito anche in armonia ai fini che si prefigge la Federazione dell'artigianato.

Art. 2.

L'Ente nazionale:

a) svolge la sua azione per mezzo degli organi da esso dipendenti e per mezzo dei Comitati per le piccole industrie, ordinati a norma del presente decreto, dirigendone e coordinandone l'opera;

b) vigila e controlla l'attività dell'Istituto commerciale italiano per le piccole industrie e dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie, previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490.

Art. 3.

L'Ente nazionale, in armonia con le leggi sulla disciplina del lavoro, dovrà direttamente od a mezzo degli organi di cui all'art. 2:

a) guidare e migliorare tecnicamente la produzione delle piccole industrie, tenendo conto dei criteri artistici ai quali si ispira la Federazione artigiana, ed esercitando il controllo sulla produzione stessa;

b) estendere e facilitare lo smercio dei prodotti delle piccole industrie sia nel mercato nazionale che in quelli esteri;

c) diffondere ovunque il credito specializzato per il raggiungimento degli scopi suddetti;

d) compiere, in genere, tutti gli atti ritenuti opportuni per favorire lo sviluppo delle piccole industrie.

Art. 4.

I Comitati per le piccole industrie avranno sede preferibilmente nei capoluoghi di Provincia. Essi sono instituiti con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su parere dell'Ente nazionale per le piccole industrie. Saranno formati da un rappresentante designato dal Consiglio provinciale dell'economia nazionale, da un direttore o un insegnante di scuola industriale od artistica, da due esperti, da un esercente di piccola industria e da un artigiano designato dalla Federazione artigiana.

Nei capoluoghi di Provincie nelle quali esistano scuole industriali ed artistiche saranno chiamati a far parte dei Comitati un direttore od insegnante tanto dell'una che dell'altra scuola.

Il presidente sarà inoltre nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale: esso avrà la rappresentanza legale del Comitato.

Art. 5.

L'azione dei Comitati si svolgerà secondo le direttive che l'Ente nazionale avrà cura di impartire direttamente o a mezzo del Comitato che risiede nel capoluogo di ciascuna regione, per modo che l'azione stessa risulti rispondente alle particolari caratteristiche economiche ed etniche regionali.

La competenza del Comitato avente sede nel capoluogo regionale si estende anche alle provincie della regione stessa dove non si ritenga opportuno istituire alcun Comitato. Il Ministro per l'economia nazionale potrà, in tale ipotesi, aggregare al Comitato regionale tre rappresentanti di ciascuna di tali Provincie.

L'Ente provvederà poi a corrispondere sul proprio bilancio ai Comitati regionali — all'infuori di quanto stabilito nell'articolo seguente — i fondi richiesti dagli speciali incarichi ad essi affidati.

Art. 6.

I fondi di cui all'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, convertito in legge 19 maggio 1922, n. 727, saranno così impiegati:

a) L. 200,000 per il funzionamento dei Comitati provinciali e regionali. Tale somma sarà ripartita fra i Comitati stessi e l'Ente nazionale dovrà integrarla, con i propri fondi, per modo che a ciascun Comitato sia corrisposto annualmente un contributo in media non inferiore a L. 6000;

b) L. 100,000 per sussidi ad iniziative, studi ed applicazioni comunque rivolti a favorire lo sviluppo delle piccole industrie.

Art. 7.

I Consigli provinciali dell'economia sono tenuti a provvedere ai locali occorrenti ai Comitati per le piccole industrie.

Art. 8.

L'esercizio dell'Ente nazionale e degli organi di cui all'art. 2 si inizia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 gennaio i Comitati e gli Enti che ne esercitano le funzioni ed entro il 1° marzo gli Istituti controllati di cui all'art. 2 rimetteranno all'Ente nazionale il proprio bilancio preventivo dell'esercizio in corso ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnati da una relazione illustrativa.

Tali bilanci e relazioni saranno allegati a quello dell'Ente nazionale che verrà annualmente inviato al Ministero dell'economia nazionale entro il mese di marzo per la definitiva approvazione.

Art. 9.

Agli atti dell'Ente nazionale, relativi alle sue finalità, sono estese le norme vigenti per gli atti dello Stato in materia di tasse sugli affari.

I redditi propri dell'Ente predetto sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 140. — COOP

Numero di pubblicazione 145.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. 2279.

Approvazione dello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507;

Veduto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 256, foglio 67. — COOP

Statuto della Regia Scuola d'ingegneria di Roma.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 1.

La Regia Scuola d'ingegneria di Roma ha per fine:

a) di promuovere il progresso delle scienze;

b) di fornire l'istruzione scientifica, tecnica ed artistica necessaria a conseguire le lauree in *ingegneria civile*, in *ingegneria industriale*;

c) di completare la cultura specifica dei laureati mediante *Scuole di perfezionamento* in elettrotecnica, in agraria e in commercio.

Fanno parte della R. Scuola d'ingegneria di Roma:

La Scuola di ingegneria mineraria, che ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte mineraria e di fornire la preparazione scientifica per la carriera del Corpo Reale delle miniere e per la professione di ingegnere minerario. Essa rilascia la laurea in *ingegneria mineraria;*

La Scuola di ingegneria aeronautica che ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di fornire la preparazione scientifica e tecnica per la professione di ingegnere aeronautico e per la carriera del Corpo del genio aeronautico. Essa rilascia la laurea in *ingegneria aeronautica*.

Le Scuole di ingegneria mineraria e di ingegneria aeronautica hanno ciascuna un proprio Consiglio di Scuola.

Art. 2.

Il corso degli studi per il conseguimento delle lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale e in ingegneria mineraria dura tre anni.

Per l'ammissione al primo anno è necessario avere seguito tutti i corsi di un biennio propedeutico istituito presso una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in dipendenza dell'art. 8 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, o presso una Scuola di ingegneria quinquennale ed aver superato i relativi esami.

A coloro i quali provengano da Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso cui non esista il biennio propedeutico per l'ingegneria, saranno applicate le norme degli articoli 72 e 73 del Regolamento generale universitario.

Art. 3.

Le speciali modalità per l'ammissione di allievi provenienti da altre Scuole di ingegneria, i quali aspirino al conseguimento della laurea in ingegneria mineraria, saranno stabilite, caso per caso, dal Consiglio della Scuola di ingegneria mineraria.

Art. 4.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica dura un anno.

Alla scuola di ingegneria aeronautica sono ammessi laureati in ingegneria.

Art. 5.

Lo studente, al momento dell'iscrizione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e le firme di frequenza degl'insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 6.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Roma, il biennio propedeutico comprende gli insegnamenti seguenti:

1. Analisi algebrica (con esercitazioni);
2. Analisi infinitesimale (con esercitazioni);
3. Geometria analitica e proiettiva (con esercitazioni e disegno);
4. Geometria descrittiva (con esercitazioni e disegno);
5. Fisica sperimentale (biennale);
6. Chimica generale ed inorganica;
7. Disegno d'ornato e di architettura elementare (biennale);
8. Meccanica razionale.

Art. 7.

Alle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in commercio possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano già conseguito la laurea in ingegneria civile, industriale, mineraria, navale.

Le tasse e sopratasse per gl'inscritti alle Scuole di perfezionamento sono quelle prescritte per gli studenti d'ingegneria.

Art. 8.

Il corso degli studi in ciascuna delle Scuole di perfezionamento dura un anno.

Sono ammessi ai rispettivi esami di diploma:

1° per il diploma in elettrotecnica, coloro che abbiano superato gli esami in 5 delle materie indicate nell'art. 17;

2° per il diploma in agraria, coloro che abbiano superato gli esami in tutte le materie indicate nell'art. 18;

3° per il diploma in commercio, coloro che abbiano superato gli esami in tutte le materie indicate nell'art. 19.

Art. 9.

Il Consiglio dei professori di ciascuna Scuola prende in esame ogni anno i programmi dei corsi liberi, e stabilisce quali fra essi possano avere valore legale.

Sono dichiarati pareggiati, a senso dell'art. 60 del Regolamento generale universitario, i corsi che abbiano la stessa ampiezza e che si svolgano nello stesso numero di ore settimanali di lezione dei corsi ufficiali corrispondenti.

Ogni libero docente che intenda tenere un corso nella R. Scuola di ingegneria di Roma deve farne pervenire, entro il maggio, al Direttore il programma dettagliato, salvo che si tratti di libero docente non ancora appartenente alla Scuola, nel quale caso il termine è protratto fino ad un mese dall'apertura dell'anno accademico.

Art. 10.

I professori si accertano della diligenza e del profitto degli allievi rispettivamente con appelli, colloqui, prove scritte o grafiche, esercitazioni di laboratorio o di campagna, da compiersi nel corso dell'anno accademico.

I risultati di tali colloqui o prove o esercitazioni debbono contribuire a formare il voto degli esami di profitto.

Art. 11.

Lo studente ha l'obbligo di sostenere esami sopra tutte le materie elencate nel piano di studi.

Il Consiglio di ciascuna Scuola, alla fine di ogni anno accademico, può stabilire aggruppamenti di materie, per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame, annunziandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Lo studente conserverà però il diritto di sostenere gli esami per singole materie o per gruppi, secondo le norme vigenti nell'anno in cui fu iscritto nella Scuola.

Art. 12.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate anno per anno dal Direttore di ciascuna Scuola per gli esami di profitto e dal Direttore della Scuola di ingegneria per gli esami di laurea.

Per gli esami su singole materie esse sono costituite dal professore della materia, da un professore di materia affine e da un libero docente o cultore della materia o di materia affine: per gli esami a gruppi sono costituite da tutti i professori delle materie del gruppo e da un libero docente o cultore di una esse o di materia affine.

La Commissione per gli esami di laurea è composta del Direttore della rispettiva Scuola, che la presiede, di quattro professori ufficiali e di due membri estranei di nota reputazione tecnica, di cui uno deve essere libero docente.

Art. 13.

Le materie d'insegnamento obbligatorie per il corso di ingegneria civile sono le seguenti:

Anno 1°:

1. Fisica tecnica;
2. Statica grafica;
3. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
4. Meccanica applicata alle macchine;
5. Geodesia e topografia;
6. Architettura;
7. Applicazioni di geometria descrittiva.

Anno 2°:

1. Meccanica applicata alle costruzioni;
2. Macchine termiche ed idrauliche;
3. Elettrotecnica generale ed applicata;
4. Idraulica;
5. Mineralogia e geologia applicata;
6. Architettura;
7. Materie giuridiche ed economiche.

Anno 3°:

1. Teoria e costruzione dei ponti;
2. Costruzioni idrauliche;
3. Costruzioni di strade e ferrovie;
4. Tecnica ed esercizio ferroviario;
5. Agricoltura, economia agraria ed estimo;
6. Architettura;
7. Igiene applicata;
8. Costruzioni marittime e navigazione interna (facoltativa).

Art. 14.

Le materie d'insegnamento obbligatorie per il corso d'ingegneria industriale, sono le seguenti:

Anno 1°:

1. Fisica tecnica;
2. Statica grafica e meccanica applicata alle costruzioni;
3. Chimica applicata ai materiali da costruzione;
4. Meccanica applicata alle macchine;
5. Chimica-fisica;
6. Costruzioni civili e industriali;
7. Geodesia e topografia.

Anno 2°:

1. Elettrotecnica generale e applicata;
2. Macchine termiche ed idrauliche;
3. Idraulica e costruzioni idrauliche;
4. Mineralogia e geologia applicata;
5. Tecnologia meccanica;
6. Chimica industriale;
7. Materie giuridiche ed economiche.

Anno 3°:

1. Teoria e costruzione dei ponti;
2. Costruzione di macchine;
3. Impianti industriali;
4. Tecnica ed esercizio ferroviario;
5. Elettrotecnica complementare e costruzioni elettromeccaniche;
6. Impianti e misure elettriche;
7. Trazione elettrica;
8. Igiene applicata (facoltativa).

Art. 15.

Superati gli esami in tutte le materie del triennio, l'aspirante alla laurea in ingegneria civile o industriale deve sostenere un esame generale, presentando non solo il corredo dei disegni e progetti sviluppati durante il triennio, ma anche un progetto concreto di carattere esecutivo, riferentesi ad un'opera d'ingegneria civile o industriale.

La scelta di tale progetto viene fatta dal candidato d'accordo col professore della materia sulla quale essenzialmente esso verte, e ne viene data comunicazione, almeno tre mesi prima dell'esame, alla Direzione della Scuola.

Art. 16.

L'esame di laurea consiste in una discussione sui progetti sviluppati durante il triennio e specialmente sul progetto di laurea, nella quale discussione il candidato deve dimostrare sinteticamente il profitto ricavato dagli studi compiuti.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 17.

Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in elettrotecnica sono le seguenti:

1. Impianti elettrici (con esercizi);
2. Misure elettriche (con esercitazioni di laboratorio);
3. Trazione elettrica (con esercizi);
4. Costruzioni elettromeccaniche;
5. Trasmissioni telegrafiche e telefoniche;
6. Telegrafia e telefonia;
7. Radiotelegrafia e radiotelefonia (con esercitazioni);
8. Economia industriale.

Art. 18.

Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in agraria sono le seguenti:

1. Idraulica agricola e bonificazioni;
2. Motori e macchine agricole;
3. Impianti e industrie agricole;
4. Economia forestale e montana;
5. Costruzioni rurali.

Art. 19.

Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in commercio sono le seguenti:
1. Diritto commerciale;
2. Legislazione industriale;
3. Organizzazione amministrativa e contabilità delle aziende industriali;
4. Scienza del traffico;
5. Tecnica commerciale.

Art. 20.

Per conseguire il diploma di perfezionamento in elettrotecnica, agraria, commercio, i candidati, dopo superati i prescritti esami di profitto, devono presentare il progetto esecutivo di un'opera attinente al ramo speciale prescelto e sostenere su di esso analoga discussione orale conforme al disposto dell'art. 16 e dinanzi ad una Commissione formata come all'art. 12, ultimo comma.

SCUOLA DI INGEGNERIA MINERARIA.

Art. 21.

Le materie d'insegnamento obbligatorie per il corso d'ingegneria mineraria sono le seguenti:

Anno 1°

1. Fisica tecnica;
2. Statica grafica e meccanica applicata alle costruzioni;
3. Chimica applicata ai materiali da costruzione (senza esercitazioni), Chimica analitica;
4. Mineralogia e petrografia;
5. Geologia;
6. Geodesia e topografia;
7. Costruzioni civili e industriali.

Anno 2°:

1. Meccanica applicata alle macchine;
2. Elettrotecnica generale e applicata;
3. Paleontologia stratigrafica;
4. Scienza mineraria;
5. Arte mineraria e preparazione dei minerali;
6. Metallurgia generale e speciale;
7. Materie giuridiche ed economiche.

Anno 3°:

1. Scienza mineraria;
2. Arte mineraria e preparazione dei minerali;
3. Metallurgia generale e speciale;
4. Tecnica dei trasporti;
5. Idraulica generale;
6. Macchine termiche e idrauliche;
7. Igiene applicata;
8. Chimica industriale (facoltativa).

Art. 22.

Il programma degli studi che dovranno essere compiuti presso la Scuola di Ingegneria mineraria dagli ingegneri del Reale Corpo delle Miniere sarà per ciascun allievo determinato dal Consiglio della Scuola stessa, con l'intervento del Capo del Reale Corpo delle Miniere.

Art. 23.

Superati gli esami in tutte le materie del triennio, l'aspirante alla laurea in ingegneria mineraria deve sostenere un esame generale, presentando non solo il corredo dei disegni e progetti sviluppati durante il triennio, ma anche un progetto concreto, di carattere esecutivo, riferentesi ad un'opera di ingegneria mineraria.

Per la scelta e la presentazione del progetto valgono le norme ed il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 24.

Per l'ammissione all'esame generale è necessario che l'allievo comprovi di aver compiuto un tirocinio pratico in miniera per un periodo della complessiva durata di almeno due mesi durante il triennio di studi.

Egli deve anche avere partecipato alle visite d'istruzione che il Consiglio della Scuola organizzerà a complemento degli insegnamenti geologici, minerari e metallurgici.

Art. 25.

L'esame di laurea in ingegneria mineraria si svolge secondo le norme dettate nell'art. 16 di questo statuto.

SCUOLA DI INGEGNERIA AERONAUTICA.

Art. 26.

Le materie d'insegnamento obbligatorio per il corso di ingegneria aeronautica sono le seguenti:
1. Aerodinamica;
2. Teoria e costruzione dei velivoli;
3. Teoria e costruzione dei dirigibili;
4. Teoria e costruzione dei motori per aeromobili;
5. Tecnologia dei materiali aeronautici;
6. Elementi delle costruzioni aeronautiche;
7. Collaudo degli aeromobili e strumenti di bordo;
8. Legislazione aeronautica.

A giudizio del Consiglio della Scuola alcuni di questi corsi potranno essere svolti in un semestre.

Art. 27.

L'obbligo della frequenza ai corsi si estende anche alle esercitazioni relative.

L'allievo deve, inoltre, attendere alla compilazione di un progetto particolareggiato di un aeromobile o di un motore a sua scelta e con l'approvazione del titolare della materia cui il progetto si riferisce.

Art. 28.

L'allievo deve sostenere gli esami di profitto su tutte le materie elencate nell'art. 26, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 29.

L'allievo che abbia superato tutti gli esami di profitto, per essere ammesso all'esame di laurea deve presentare, almeno venti giorni prima, il progetto particolareggiato di cui all'art. 27, già approvato dal professore.

Art. 30.

L'esame di laurea consiste:

a) nell'esecuzione di due prove grafiche su temi di carattere prevalentemente tecnico. Per ciascuna prova saranno dati tre temi; tra questi uno sarà scelto dal candidato, che avrà otto ore consecutive per svolgerlo;

b) in una discussione generale sulle materie d'insegnamento del corso ed in una particolare sul progetto redatto e sulle prove grafiche compiute.

La prova orale avrà la durata di almeno quaranta minuti.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 31.

Le pene che le autorità accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina degli studenti sono:
1. L'ammonizione;
2. L'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. La sospensione da uno o più esami di profitto, per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. L'esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 32.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Direttore della Scuola di ingegneria.

Per l'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado il Direttore deferisce lo studente al Consiglio della rispettiva Scuola, che giudica inappellabilmente a maggioranza di voti.

Lo studente ha diritto di presentare le sue discolpe per iscritto od oralmente, e deve sempre, prima del giudizio, essere udito nei suoi mezzi di difesa.

Tutte le pene sono rese esecutive dal Direttore della Scuola di ingegneria.

Art. 33.

Delle pene superiori al 1° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente, e fatta annotazione nella carriera scolastica.

L'esclusione temporanea dalla Scuola viene comunicata altresì a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Art. 34.

Le sanzioni disciplinari prese in altra Università o Istituto superiore del Regno vengono integralmente applicate nella R. Scuola d'ingegneria di Roma agli studenti che vi si trasferiscano o vi chiedano comunque inscrizione.

Art. 35.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 36.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926.

Nomina del Commissario straordinario per il Sindacato dei mediatori della Borsa delle merci di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento della Borsa delle merci di Napoli, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1925;

Veduta la deliberazione della Camera di commercio e industria di Napoli in data 5 ottobre 1926, n. 143, per la nomina di un Commissario straordinario per il Sindacato dei mediatori della Borsa delle merci suddetta;

Considerata l'opportunità di provvedere all'immediato funzionamento del Sindacato dei mediatori suaccennato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Francesco Saverio Starace di Michele, agente di cambio iscritto in ruolo presso la Camera di commercio e industria di Napoli, è nominato Commissario straordinario per il Sindacato dei mediatori della Borsa delle merci di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1926.

Tassa d'iscrizione dovuta dagli utenti di apparecchi a pressione di vapore o di gas e degli apparecchi e impianti di combustione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 12, lettera *c*) del precitato Regio decreto-legge, che demanda al Ministero dell'economia nazionale di fissare provvisoriamente la tassa di iscrizione dovuta dai consortisti;

Decreta:

Art. 1.

La tassa d'iscrizione dovuta provvisoriamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione da ciascun utente di apparecchi a pressione di vapore o di gas e degli apparecchi e impianti di combustione è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Art. 2.

Ogni consortista è tenuto al pagamento della quota fissa:

a) se sia utente di generatori fissi od impianti di combustione, nella misura di L. 100;

b) se sia utente di generatori semifissi o di locomobili, nella misura di L. 50;

c) se sia utente di macchine da caffè o di recipienti a pressione, escluse le bombole, nella misura di L. 20.

Il consortista è tenuto al pagamento di una sola quota fissa, anche se sia contemporaneamente utente di apparecchi appartenenti a più categorie. In tal caso sarà tenuto al pagamento della quota fissa stabilita per la categoria più elevata tra quelle alle quali gli apparecchi o impianti appartengono.

Art. 3.

La quota variabile è determinata come appresso:

a) per ogni generatore fisso o per ogni apparecchio o impianto termico diverso dai generatori, L. 20;

b) per ogni generatore semifisso o per ogni locomobile, L. 15;

c) per ogni macchina da caffè **o recipiente a pressione** escluse le bombole, L. 10.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore col 1° gennaio 1927.

Roma, addì 16 dicembre 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1927.

Dispensa dal compiere la ferma di leva ai connazionali già combattenti nell'esercito americano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, LA MARINA E L'AERONAUTICA

Visto l'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, e modificato dall'art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 406, contenente disposizioni sulla leva marittima;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

I militari del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica che, per aver prestato servizio prima del 12 novembre 1918 nell'Esercito o nell'Armata operante della Nazione già associata americana, ottengano, entro il 26 maggio 1927, dal Governo degli Stati Uniti d'America, il permesso di far ritorno in quegli Stati *extra quota*, sono dispensati dal compiere la ferma di leva.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con nota in data 20 gennaio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, con nota in data 19 gennaio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1° Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestali dei bacini montani.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle società fiduciarie e revisionali.

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica del 3° bacino della piana di Sibari (Cosenza).

Con decreto Reale 27 ottobre 1926, n. 6296/2, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1927, al registro 1, foglio 40, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del 3° bacino della piana di Sibari dal Raganello a Rocca Mezzana in provincia di Cosenza e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: Adducci Rocco, Berardi Leonardo, De Francesco dott. Gennaro, De Santis sac. Giuseppe, Gentile dottor Francesco, Lo Passo Alberto, Otranto Giuseppe, Rovitti Leonardo, Santagada dott. Antonio.

La Deputazione eleggerà fra i suoi membri il presidente.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Zennare (Venezia).

Con decreto n. 274 del 19 gennaio 1927 - Anno V, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Zennare (Venezia) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 15 ottobre 1925.

L'art. 59, che attribuisce alla Deputazione amministrativa del Consorzio la custodia provvisoria delle opere eseguite fino a che non sia costituito il Consorzio di manutenzione, mentre l'articolo 78 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, dispone che i Consorzi di esecuzione di bonifica di 1ª categoria funzionano anche come Consorzio di manutenzione, è stato soppresso e correlativamente è stato integrato l'art. 2 per far risultare che il Consorzio ha per iscopo tanto la esecuzione che la manutenzione delle opere.

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi.

Con decreto n. 7110 del 19 gennaio 1927 - Anno V, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modificazioni dello statuto del Consorzio di bonifica delle Valli grandi Veronesi ed Ostigliesi che furono deliberate dall'assemblea generale degli interessati il 28 marzo 1926, per rendere lo statuto stesso conforme alle disposizioni del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, a norma dell'art. 137 del medesimo testo unico.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 20 gennaio 1927 - Anno V

Francia	91.62	Dollaro Canadese	23.01
Svizzera	444.33	Oro	445.12
Londra	111.80	Belgrado	40.70
Olanda	9.25	Budapest (pengo)	4.02
Spagna	371.90	Albania (Franco oro)	446 —
Belgio	3.208	Norvegia	5.86
Berlino (Marco oro)	5.435	Polonia (Sloty)	
Vienna (Schillinge)	3.26	Oslo (Corona)	6.16
Praga	68.55	Rendita 3,50 %	62.70
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	118.60	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	21.61	Consolidato 5 %	78.75
Peso argentino carta	9.42	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.125
New York	23.069		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame. n. 42, dal 18 al 24 ottobre 1926.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Avellino	Avellino	Avella	B	—	1
Bari delle Pugl.	Bari	Casamassima	Cp	—	1
Bergamo	Clusone	Casnigo	B	—	1
Brescia	Chiari	Rovato	B	—	1
Id.	Verolannova	Porzano	B	—	1
Chieti (*a*)	Chieti	Chieti	B	1	—
Id.	Id.	Roccamontep.	B	1	—
Id.	Vasto	Celenza sul Tr.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Fresagrandinar.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Cosenza	Castrovillari	Corchiara di C.	B	—	1
Id.	Id.	Lungro	O	—	1
Id.	Id.	Villapiana	O	—	1
Firenze	Empoli	Empoli	O	—	1
Fiume (Carn.)	Fiume	Elsane	O	—	1
Foggia	Foggia	Biccari	Cp	1	—
Id.	Id.	Ortanova	E	—	1
Id.	S. Severo	Celenza Valfor.	Cp	1	—
Id.	Id.	Vico del Garg.	Cp	1	—
Friuli	Gorizia	Podraga	B	—	1
Id.	Id.	S. Vito di Vipac.	B	—	1
Id.	Udine	Campoformio	B	—	1
Lucca	Lucca	Ponte Buggian.	B	—	1
Messina	Castroreale	Barcell. P. di G.	B	—	2
Milano	Gallarate	Sesto Calende	B	—	1
Id.	Milàno	Cernusco sul N.	B	—	1
Napoli.	Napoli.	Napoli.	B	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	—	1
Id.	Parma	Golese	B	—	3
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	—	1
Id.	Id.	Gravellana	B	1	—
Id.	Voghera	Cecima	B	—	1
Reggio di Cal.	Garace Marina	Bovalino	B	—	1
Roma	Frosinone	Collepardo	B	1	—
Id.	Id.	Pofi	B	1	—
Id.	Roma	Mentana	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	7	1
Id.	Viterbo	Caprarola	B	1	—
Salerno	Salerno	Nocera Super.	B	—	1
Id.	Id.	Pellezzano	B	—	1
Taranto	Taranto	Crispiano	O	2	—
Id.	Id.	Taranto	Cp	2	2
Trento	Bressanone	Fundres	E	—	1
				24	34

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio sintomatico.			
Bari delle Pugl.	Bari	Sannicandro	E	—	1
Chieti (*a*)	Chieti	S. Valentino	B	1	—
Firenze	Firenze	S. Casc. in V. P.	B	—	1
Roma	Roma	Roma	B	1	—
Id.	Viterbo	Roccalvecce	B	1	—
Sassari	Nuoro	Oliena	B	2	—
Torino	Pinerolo	Pinerolo	B	—	1
Trento	Merano	Sluderno	B	—	2
Id.	Rovereto	Brentonico	B	—	1
Treviso	Treviso	Vittorio Veneto	B	—	1
				10	7
		Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	Castellazzo	B	—	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	1
Id.	Asti	Asti	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Casale Monf.	Occimiano	B	—	1
Id.	Novi Ligure	Novi Ligure	B	—	1
Ancona	Ancona	Camerata Pic.	B	—	1
Id.	Id.	Fabriano	B	15	3
Aquila d. Abr.	Aquila	Bussi	O	1	—
Id.	Id.	Camarda	B	14	—
Id.	Id.	Fagnano	BO	1	—
Id.	Id.	Fontecchio	B	3	—
Id.	Id.	Molina Aterno	B	1	—
Id.	Id.	Ocre	BO	5	—
Id.	Id.	Paganica	B	1	1
Id.	Id.	Poggio Picense	BO	2	—
Id.	Id.	Roio Piano	B	1	1
Id.	Avezzano	Avezzano	B	4	—
Id.	Id.	Balsorano	BO	2	—
Id.	Id.	Carsoli	BO	3	—
Id.	Id.	Oricola	BO	2	—
Id.	Id.	Pereto	B	5	3
Id.	Id.	Rocca di Botte	BO	—	6
Id.	Id.	Scurcola	B	1	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	B	4	1
Id.	Cittaducale	Borbona	B	—	1
Id.	Id.	Borgocollefeg.	BOS	26	—
Id.	Id.	Cantalice	B	2	—
Id.	Id.	Fiamignano	OS	4	—
Id.	Id.	Leonessa	BO	2	—
Id.	Id.	Lugnano	BO	1	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	O	2	—
Id.	Id.	Posta	BO	3	—
Id.	Sulmona	Rivisondoli	B	12	—
Arezzo	Arezzo	Badia Tebalda	B	4	—
Id.	Id.	Bibbiena	B	1	—
Id.	Id.	Bucine	B	1	—
Id.	Id.	Caprese Mich.	B	1	—
Id.	Id.	Chiusi in Cas.	B	20	—
Id.	Id.	Cortona	B	6	—
Id.	Id.	Monterchi	B	1	—
Id.	Id.	Montevarchi	B	1	—
Id.	Id.	Pieve S. Stef.	B	42	6
Id.	Id.	Pratovecchio	B	1	1
Id.	Id.	Sansepolcro	B	2	1
Id.	Id.	Sestino	B	1	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Amandola	BO	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	4	1
Avellino	Ariano di Pugl.	Ariano di Pugl.	B	16	11
Id.	Id.	Bonito	B	1	2
Id.	Id.	Mirabella	B	—	5
Id.	Id.	Monteleone	B	2	1
Id.	Id.	Id.	S	1	2
Id.	Id.	Zungoli	B	3	—
Id.	S. Angelo d. L.	Bisaccia	B	2	—
Id.	Id.	Calitri	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Frigento	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	8	—
Id.	Id.	Gesualdo	B	1	—
Id.	Id.	Guardia Lomb.	B	5	—
Id.	Id.	Sturno	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	20	—
Bari delle Pugl.	Bari	Turi	O	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	4	—
Id.	Id.	Mel	B	15	6
Id.	Id.	Ponte nell'Alpi	B	8	—
Id.	Feltre	Arsiè	B	2	—
Id.	Id.	Cesio	B	10	5
Id.	Id.	Feltre	B	12	5
Id.	Id.	Lentini	B	1	—
Id.	Id.	Pedavena	B	3	—
Id.	Id.	S. Gregorio	B	9	1
Id.	Id.	S. Giustina	B	5	3
Id.	Id.	Seren	B	5	—
Id.	Id.	Sospirolo	B	—	4
Bergamo	Bergamo	Berzo S. Fermo	B	4	—
Id.	Id.	Gorle	B	—	2
Id.	Id.	Pedrengo	B	—	3
Id.	Id.	Piazzolo	B	2	—
Id.	Id.	Villa di Serio	B	1	—
Id.	Clusone	Oltressenda B.	B	—	1
Id.	Id.	Parre	B	1	—
Id.	Treviglio	Comunnuovo	B	—	1
Id.	Id.	Misano	B	—	2
Id.	Id.	Spirano	B	—	2
Id.	Id.	Treviglio	B	1	1
Bologna	Bologna	Argelato	B	1	—
Id.	Id.	Praduro e S.	B	1	—
Brescia	Brescia	Bedizzole	B	2	1
Id.	Id.	Carpenedolo	B	3	1
Id.	Id.	Castelmella	B	—	2
Id.	Id.	Desenzano s. L.	B	—	1
Id.	Id.	Lonato	B	20	—
Id.	Id.	Lumezzane P.	B	2	—
Id.	Id.	Lumezz. S. Seb.	B	2	—
Id.	Id.	Lumezz. S. Ap.	B	1	—
Id.	Id.	Montichiari	B	1	5
Id.	Id.	Ospitaletto	B	1	1
Id.	Id.	Poncarale	B	—	1
Id.	Id.	Rivoltella	B	2	—
Id.	Id.	S. Zeno Navigl.	B	—	1
Id.	Id.	Torbole Casagl.	B	2	3
Id.	Chiari	Acqualunga	B	1	—
Id.	Id.	Bornato	B	2	1
Id.	Id.	Chiari	B	5	1
Id.	Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Id.	Pontoglio	B	2	—
Id.	Verolanuova	Manerbio	B	1	2
Id.	Id.	Verolanuova	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	S. Cataldo	B	11	—
Id.	Terranova	Riesi	B	2	—
Campobasso	Campobasso	Baranello	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Campobasso	Campobasso	Busso	B	1	—
Id.	Id.	Campobasso	B	8	1
Id.	Id.	Colle d'Anchise	B	1	—
Id.	Id.	Fossalto	B	5	—
Id.	Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Molise	BO	2	—
Id.	Id.	Ricoia	BOS	1	1
Id.	Id.	Ripalimosani	BOS	17	1
Id.	Id.	S. Elia a Pian.	B	3	—
Id.	Id.	Sepino	B	2	—
Id.	Id.	Vinchiaturo	B	2	—
Id.	Isernia	Boiano	B	15	—
Id.	Id.	Campochiaro	B	2	—
Id.	Id.	Cantalupo	B	12	—
Id.	Id.	Castelpetroso	B	1	—
Id.	Id.	Frosolone	B	3	1
Id.	Id.	Guardiaregia	B	1	—
Id.	Id.	Macchiagodena	B	2	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	5	—
Id.	Id.	S. Polomatese	B	2	—
Id.	Id.	S. Angelo in G.	B	7	—
Id.	Id.	S. Vinc. a Volt.	B	1	—
Id.	Larino	Colletorto	B	2	—
Id.	Id.	Larino	BS	1	—
Id.	Id.	Montorio nei F.	B	1	—
Caserta	Caserta	Caserta	B	—	2
Catanzaro	Catanzaro	Magisano	B	3	1
Id.	Id.	Soverato	B	—	2
Id.	Id.	Zagarise	B	4	3
Id.	Cotrone	Cutro	B	3	1
Id.	Id.	Petilia Polic.	B	5	2
Id.	Nicastro	Curinga	B	4	1
Id.	Id.	Maida	B	2	2
Id.	Id.	Nicastro	B	3	2
Id.	Id.	Sambiase	B	3	1
Id.	Id.	S. Pietro a M.	B	5	3
Chieti (*a*)	Chieti	Franc. al Mare	B	1	—
Id.	Id.	Ripateatina	B	1	—
Id.	Id.	Villamagna	B	1	—
Id.	Lanciano	Colledimacine	B	6	—
Id.	Id.	Lanciano	B	1	—
Id.	Id.	Bosello	B	16	—
Id.	Id.	Torricella Pel.	B	2	—
Id.	Vasto	Atessa	B	1	—
Id.	Id.	Bomba	B	1	—
Id.	Id.	Cupello	B	7	—
Id.	Id.	Dogliola	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp O	2	—
Id.	Id.	Fresagrandin.	B	1	—
Id.	Id.	Lentella	B	2	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Palmoli	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Roccaspinalveti	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Tornareccio	Cp	1	—
Como	Como	Anzano del P.	B	1	1
Id.	Id.	Casanova L.	B	—	2
Id.	Id.	Civiglio	B	1	—
Id.	Id.	Como	B	1	—
Id.	Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Id.	Rebbio	B	1	—
Id.	Lecco	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Castelmarte	B	1	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Lecco	Cernusco Lomb.	B	2	—
Id.	Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Id.	Garbagnate	B	1	—
Id.	Id.	Imberido	B	—	1
Id.	Id.	Molteno	B	1	—
Id.	Id.	Oggionno	B	3	—
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Sala al Barro	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	7	—
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Cadrezzate	B	5	1
Id.	Id.	Casalzuigno	B	3	—
Id.	Id.	Casciago	B	1	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	1	—
Id.	Id.	Lisanza	B	8	—
Id.	Id.	Ranco	B	1	—
Id.	Id.	Varese	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano al Jon.	B	3	—
Id.	Id.	Castrovillari	B	1	—
Id.	Id.	S. Lorenz. d.V.	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Casteldidone	B	1	—
Id.	Cremona	Annicco	B	1	2
Id.	Id.	Cremona	B	—	1
Id.	Id.	S. Bassano	B	1	—
Id.	Id.	Spinadesco	B	1	1
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	—	1
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	1	—
Ferrara	Ferrara	Argenta	B	3	—
Id.	Id.	Copparo	B	1	—
Firenze	Empoli	Fucecchio	B	1	—
Id.	Firenze	Marradi	B	—	1
Id.	Id.	Montespertoli	B	—	4
Id.	Id.	Vicchio	B	—	2
Fiume (Carnar.)	Fiume	Elsane	B	12	—
Foggia	Foggia	Lucera	B	1	1
Id.	Id.	Monte S. Ang.	S	2	8
Id.	Id.	Ortanova	O	—	1
Id.	Id.	Volturino	B	—	1
Id.	S. Severo	Casalnuovo	B	—	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Celenza	BS	7	1
Id.	Id.	Chienti	B	—	2
Id.	Id.	Pietramontec.	BCpS	3	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	S	10	—
Id.	Id.	S. Giovanni R.	BS	—	2
Id.	Id.	S Marco la C.	B	1	—
Id.	Id.	S. Severo	B	1	—
Id.	Id.	Serracapriola	BS	1	2
Id.	Id.	Torre Maggiore	B	5	2
Forlì	Cesena	Borghi	B	8	3
Id.	Id.	Cesena	B	3	1
Id.	Id.	Roncofreddo	B	—	3
Id.	Forlì	Forlì	B	10	—
Id.	Rimini	Santarc. di R.	B	—	1
Friuli	Gorizia	Podraga	B	7	3
Id.	Gradisca	S. Lorenzo	B	—	4
Id.	Pordenone	Arzene	B	2	—
Id.	Id.	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Id.	Cordenons	B	2	—
Id.	Id.	Fontanafredda	B	1	—
Id.	Udine	Lestizza	B	3	—
Id.	Id.	Mortegliano	B	7	2
Id.	Id.	Palazzolo	B	1	1
Id.	Id.	Talmassons	B	2	1
Genova	Albenga	Ortovero	B	3	3
Id.	Genova	Fontanigorda	B	1	—
Genova	Genova	Rovegno	B	10	1
Girgenti	Girgenti	Canicatti	B	10	—
Id.	Id.	Id.	S	8	—
Id.	Id.	Licata	B	3	—
Id.	Id.	Naro	B	2	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	Castell'Azzara	B	7	—
Id.	Id.	Grosseto	B	14	2
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Magliano in T.	B	6	—
Id.	Id.	Orbetello	B	—	1
Id.	Id.	Roccastrada	B	7	4
Id.	Id.	Scanzano	B	—	4
Id.	Id.	Sorano	B	8	6
Imperia	Imperia	Carpasio	B	6	—
Id.	Id.	Montegrosso	B	—	9
Lecce	Lecce	Cutrofiano	B	1	—
Id.	Id.	Soleto	O	1	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	1	—
Id.	Id.	Livorno	B	1	1
Id.	Id.	Rosignano Mar.	B	1	—
Id.	Piombino	Cecina	B	1	—
Lucca	Lucca	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	B	4	—
Id.	Id.	Visso	B	1	—
Id.	Macerata	Cingoli	B	3	—
Id.	Id.	Loro Piceno	B	1	—
Id.	Id.	Pausula	B	1	—
Id.	Id.	Tolentino	B	6	—
Mantova	Mantova	Casalromano	B	1	—
Id.	Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	2
Id.	Id.	Virgilio	B	1	—
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	1	—
Milano	Gallarate	Lonate Pozzolo	B	—	1
Id.	Lodi	Borghetto Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Ospedaletto L.	B	2	2
Id.	Milano	Cassina de' P.	B	—	1
Id.	Id.	Gorgonzola	B	—	3
Id.	Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Id.	Pozzuolo Mart.	B	—	2
Id.	Id.	Truccazzano	B	1	1
Modena	Mirandola	Novi di Modena	B	2	—
Id.	Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Id.	Formigine	B	—	3
Id.	Id.	Nonantola	B	—	1
Napoli	Casaria	Caivano	B	3	—
Id.	Napoli	Napoli	B	1	—
Novara	Novara	Galliate	B	—	1
Id.	Id.	Marano Ticino	B	—	1
Id.	Id.	Oleggio	B	1	1
Id.	Pallanza	Forno	B	1	—
Padova (*a*)	Padova	Campodarsego	B	1	—
Id.	Id.	Grantorto	B	—	1
Id.	Id.	Limena	B	—	1
Id.	Id.	Massanzago	B	2	—
Id.	Id.	Polverara	B	2	—
Id.	Id.	S. Giorgio d. P.	B	—	1
Palermo (*a*)	Corleone	Corleone	B	20	—
Id.	Id.	Id.	O	12	—
Id.	Palermo	Palermo	B	260	5
Id.	Id.	Id.	Cp	216	4
Id.	Termini	Monte Maggiore	B	2	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	1	—
Id.	Id.	Busseto	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Parma	Borgo S. Donn.	Noceto	B	3	—
Id.	Id.	Polesine P.	B	33	—
Id.	Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	16	—
Id.	Id.	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Golese	B	2	—
Id.	Id.	Langhirano	B	1	—
Id.	Id.	Torrile	B	7	—
Pavia	Mortara	Frascarolo	B	2	—
Id.	Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Id.	Zerbolò	B	—	1
Id.	Pavia	Chignolo Po	B	1	—
Id.	Id.	Marcignago	B	—	1
Id.	Id.	Torre del M.	B	1	2
Id.	Id.	Vellezzo Bell.	B	—	1
Id.	Voghera	Arena Po	B	1	—
Id.	Id.	Barbianello	B	1	—
Id.	Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Id.	Stradella	B	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	—
Id.	Orvieto	Montegabbione	B	8	1
Id.	Id.	Orvieto	B	4	3
Id.	Perugia	Castigl. del L.	B	10	2
Id.	Id.	Marsciano	B	1	2
Id.	Id.	Massa Martana	B	—	4
Id.	Id.	Perugia	B	2	1
Id.	Id.	Umbertide	B	1	—
Id.	Spoleto	Cascia	B	7	2
Id.	Id.	Norcia	B	9	1
Id.	Id.	Spoleto	B	8	—
Id.	Terni	Arrone	B	1	1
Id.	Id.	Narni	B	5	4
Pesaro e Urbino	Pesaro	Montefelcino	B	1	—
Id.	Id.	Pergola	B	1	—
Id.	Id.	Pesaro	B	1	—
Id.	Id.	Serrungarina	B	2	—
Id.	Urbino	Maiolo	B	2	5
Id.	Id.	Mercatino M.	B	4	6
Id.	Id.	Monte Copiolo	B	3	7
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S Leo	B	4	1
Id.	Id.	S. Agata Feltria	B	3	—
Piacenza	Piacenza	Farini d'Olmo	B	1	—
Id.	Id.	Ferriere	B	—	1
Id.	Id.	Gossolengo	B	2	1
Id.	Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	1
Id.	Id.	Ponte dell'Olio	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Pisa	Pisa	Pisa	B	—	1
Id.	S. Miniato	Mont. in V. d'A.	B	1	—
Pola (Istria)	Capodistria	Castelnuovo	BO	35	28
Id.	Id.	Matteria	BO	16	6
Id.	Id.	Silun Mont'Aq.	B	2	—
Potenza (a)	Melfi	Rionero	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Faenza	Faenza	B	—	1
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	1	1
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	Id.	Ravenna	B	2	—
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Caulonia	O	2	—
Id.	Id.	Planica	B	—	2
Reggio nell'Em.	Guastalla	Campagnola	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	3	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Monte Romano	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Arnara	B	1	—
Id.	Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Rieti	Belmonte in S.	B	1	—
Id.	Id.	Casteln. Farfa	B	1	—
Id.	Id.	Collalto Sabino	B	1	—
Id.	Id.	Montenero in S.	B	—	1
Id.	Id.	Monteleone S.	B	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Nativo	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Sinibalda	B	1	—
Id.	Id.	Torricella in S.	B	1	—
Id.	Roma	Albano	B	1	—
Id.	Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Id.	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Jonne	B	1	—
Id.	Id.	Marino	B	1	—
Id.	Id.	Mentana	B	1	—
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Montorio Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Palombara S.	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Id.	Velletri	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Terracina	B	—	1
Id.	Id.	Velletri	B	1	
Id.	Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Id.	Bassano di S.	B	1	—
Id.	Id.	Capodimonte	B	1	—
Id.	Id.	Castel Cellesi	B	1	—
Id.	Id.	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Grotte di Castro	B	1	—
Id.	Id.	Ischia di Castro	B	1	—
Id.	Id.	S. Mich. in Tev.	B	1	—
Id.	Id.	Soriano al Cim.	B	1	—
Id.	Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Id.	Tessennano	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—
Id.	Id.	Viterbo	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Bottrighe	B	1	—
Id.	Rovigo	Calto	B	1	—
Id.	Id.	Ceregnano	B	—	1
Id.	Id.	Villadose	B	3	1
Salerno	Campagna	Capaccio	B	1	1
Id.	Id.	Corleto Monf.	B	1	—
Id.	Sala Consilina	Montesano s. M.	B	2	—
Id.	Id.	Sanza	B	8	1
Id.	Salerno	Nocera Super.	B	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	B	4	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	2	—
Id.	Id.	S. Casc. dei B.	B	3	—
Id.	Id.	Trequanda	B	1	—
Id.	Siena	Chiusdino	B	3	4
Id.	Id.	Monticiano	B	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	B	2	1
Siracusa	Noto	Ferla	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Siracusa	Ragusa	Ragusa	B	1	—
Id.	Id.	Ragusa Ibla	B	—	1
Sondrio	Sondrio	Albosaggia	B	1	—
Id.	Id.	Castione Andev.	B	2	—
Id.	Id.	Faedo	B	1	—
Id.	Id.	Montagna	B	1	—
Id.	Id.	Serino	B	2	—
Id.	Id.	Sondrio	B	2	—
Id.	Id.	Teglio	B	1	1
Id.	Id.	Tirano	B	2	—
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Teramo	Penne	Bisenti	B	4	—
Id.	Id.	Castigl. M. R.	BO	40	—
Id.	Id.	Civitella Casan.	O	5	—
Id.	Id.	Penne	B	1	1
Torino	Ivrea	Lessolo	B	—	1
Id.	Id.	S. Giusto Can.	B	1	—
Id.	Pinerolo	Pancalieri	B	2	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	3	2
Id.	Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	71	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	43	2
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Id.	Caselette	B	1	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	4	—
Id.	Id.	Lauriano	B	1	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Nichelino	B	—	1
Id.	Id.	Piobesi Torin.	B	28	5
Id.	Id.	Poirino	B	17	5
Id.	Id.	Riva presso Ch.	B	2	—
Id.	Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Id.	S. Raffaele	B	2	—
Id.	Id.	Torino	B	2	1
Id.	Id.	Vinovo	B	19	—
Trento	Bolzano	Castelrotto	B	16	3
Id.	Id.	Fiè	B	1	1
Id.	Id.	Funés	B	2	3
Id.	Id.	Laion	B	3	1
Id.	Id.	Lazfons	B	—	1
Id.	Id.	Ortisei	B	2	—
Id.	Id.	Renon	B	6	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	8	—
Id.	Id.	S. Cristina	B	6	—
Id.	Id.	Sarentino	B	20	5
Id.	Id.	Tiso	B	2	1
Id.	Id.	Valas	B	5	—
Id.	Id.	Velturno	B	3	2
Id.	Borgo	Bieno	B	2	—
Id.	Id.	Calceranica	B	1	7
Id.	Id.	Grigno	B	—	2
Id.	Id.	Levico	B	1	—
Id.	Id.	Novaledo	B	2	—
Id.	Id.	Pieve Tesino	B	2	—
Id.	Id.	Spera	B	—	1
Id.	Bressanone	Badia	B	18	5
Id.	Id.	Ceves	B	7	1
Id.	Id.	Colle Isarco	B	3	—
Id.	Id.	Eores	B	2	—
Id.	Id.	Flères	B	7	—
Id.	Id.	Funéres	B	8	1
Trento	Bressanone	Mantana	B	1	2
Id.	Id.	Mules	B	6	1
Id.	Id.	Naz	B	3	1
Id.	Id.	Prati	B	1	—
Id.	Id.	Stilves	B	19	2
Id.	Id.	Telves	B	1	—
Id.	Id.	Trens	B	4	—
Id.	Id.	Tunes	B	1	3
Id.	Id.	Valgiovo	B	4	—
Id.	Id.	Vandoies di S.	B	4	1
Id.	Id.	Vipiteno	B	6	2
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	8	14
Id.	Id.	Cortina all'Ad.	B	5	—
Id.	Id.	Egna	B	6	2
Id.	Id.	Montagna	B	12	5
Id.	Id.	Salorno	B	12	8
Id.	Id.	Termeno	B	1	2
Id.	Cles	Castelfondo	B	3	—
Id.	Id.	Ossana	B	4	—
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	—
Id.	Merano	Castelbello	B	—	1
Id.	Id.	Lagnudo	B	—	1
Id.	Id.	Martello	B	1	—
Id.	Id.	Merano	B	6	1
Id.	Id.	Morter	B	1	—
Id.	Id.	S. Leonardo	B	3	2
Id.	Id.	Scena	B	2	—
Id.	Id.	Ultimo	B	4	7
Id.	Id.	Verano	B	18	—
Id.	Rovereto	Folgaria	B	18	1
Id.	Id.	Mois	B	—	2
Id.	Id.	Pannone	B	6	7
Id.	Tione	Campo	B	1	1
Id.	Id.	Magasa	B	1	—
Id.	Trento	Castagné	B	—	2
Id.	Id.	Civezzano	B	16	3
Id.	Id.	Faédo	B	1	—
Id.	Id.	Meano	B	3	—
Id.	Id.	Roveré d. Luna	B	25	3
Id.	Id.	Segonzano	B	1	—
Id.	Id.	Valda	B	—	1
Treviso	Treviso	Asolo	B	4	1
Id.	Id.	Borso	B	3	1
Id.	Id.	Breda di Piave	B	—	2
Id.	Id.	Carbonera	B	—	2
Id.	Id.	Castelcucco	B	1	1
Id.	Id.	Castelfr. Veneto	B	1	—
Id.	Id.	Castello di G.	B	1	—
Id.	Id.	Cavaso	B	—	2
Id.	Id.	Cordignano	B	—	1
Id.	Id.	Crespano	B	2	4
Id.	Id.	Crocetta Trev.	B	3	—
Id.	Id.	Farra di Soligo	B	1	1
Id.	Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Id.	Godega di S. U.	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	1	—
Id.	Id.	Monastier	B	1	2
Id.	Id.	Montebelluna	B	1	3
Id.	Id.	Oderzo	B	2	2
Id.	Id.	Paese	B	4	2
Id.	Id.	Ponzano	B	—	1
Id.	Id.	Povegliano	B	2	4
Id.	Id.	Preganziol	B	1	3
Id.	Id.	Quinto di Trev.	B	3	2
Id.	Id.	Resana	B	1	1
Id.	Id.	Riese	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Treviso	Treviso	Roncade	B	3	2
Id.	Id.	S. Pietro di B.	B	—	1
Id.	Id.	Sernaglia	B	1	—
Id.	Id.	Trevignano	B	1	1
Id.	Id.	Vazzola	B	—	2
Id.	Id.	Vidor	B	—	3
Venezia	Venezia	Cavazzuccher.	B	—	2
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Meolo	B	1	—
Id.	Id.	Salzano	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria di S.	B	1	—
Id.	Id.	Scorzé	B	2	—
Id.	Id.	Venezia	B	1	1
Verona	Verona	Angiari	B	1	—
Id.	Id.	Arcole	B	1	—
Id.	Id.	Bosco Chiesan.	B	2	3
Id.	Id.	Bovolone	B	1	—
Id.	Id.	Breonio	B	5	6
Id.	Id.	Buttapietra	B	2	—
Id.	Id.	Ca' di David	B	1	—
Id.	Id.	Casaleone	B	1	—
Id.	Id.	Castagnaro	B	2	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Id.	Colagnola ai C.	B	2	—
Id.	Id.	Concamarise	B	2	—
Id.	Id.	Erbè	B	1	1
Id.	Id.	Erbezzo	B	2	—
Id.	Id.	Isola d. Scala	B	2	—
Id.	Id.	Isola Rizza	B	2	—
Id.	Id.	Nogara	B	—	3
Id.	Id.	Salizzole	B	2	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	1	—
Id.	Id.	Sanguinetto	B	3	—
Id.	Id.	S. Martin B. A.	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele E.	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro di M.	B	2	—
Id.	Id.	S. Maria in S.	B	1	—
Id.	Id.	Selva di Progno	B	3	3
Id.	Id.	Soave	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Bassano	B	2	2
Id.	Id.	Cornedo	B	1	2
Id.	Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Id.	Nogarole Vic.	B	—	1
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	—	1
Id.	Id.	Trissino	B	—	1
Id.	Id.	Valdagno	B	10	3
				2420	575
		Malattie infettive dei suini			
Aquila d. Abr.	Aquila	Castelvecch. C.	S	4	—
Id.	Id.	Goriano	S	—	1
Id.	Id.	Navelli	S	7	1
Id.	Avezzano	Balsorano	S	10	—
Id.	Id.	Gioia dei Marsi	S	6	8
Id.	Cittaducale	Cittaducale	S	—	1
Id.	Sulmona	Pratola Peligna	S	2	—
Id.	Id.	Prezza	S	2	—
Id.	Id.	Rivisondoli	S	3	—
Id.	Id.	Roccacasale	S	1	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	7	5
		Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Arezzo	Arezzo	Monterchi	S	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni V.	S	1	3
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Appignano	S	2	3
Id.	Id.	Force	S	1	1
Id.	Id.	Monsampolo	S	2	—
Id.	Fermo	Fermo	S	2	2
Id.	Id.	S. Elpidio	S	4	—
Id.	Id.	Servigliano	S	4	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Accadia	S	1	—
Id.	Avellino	Pietrastornina	S	1	—
Campobasso	Isernia	Agnone	S	3	1
Caserta	Caserta	Recale	S	—	3
Chieti (*a*)	Chieti	Caramanico	S	1	—
Id.	Id.	Casalincontrada	S	3	—
Id.	Id.	Guardiagrele	S	2	—
Id.	Id.	Manoppello	S	2	—
Id.	Lanciano	Crecchio	S	1	—
Id.	Id.	Montenerodomo	S	3	—
Id.	Id.	Ortona a Mare	S	1	—
Id.	Vasto	Atessa	S	25	—
Id.	Id.	Paglieta	S	2	—
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara di R.	S	1	4
Id.	Id.	Plataci	S	—	10
Id.	Id.	S. Lor. Bellizzi	S	—	12
Id.	Cosenza	S. Vin. La Costa	S	3	—
Cremona	Cremona	Grontardo	S	1	—
Ferrara	Cento	Cento	S	4	5
Id.	Id.	S. Agostino	S	1	—
Id.	Ferrara	Ferrara	S	24	19
Id.	Id.	Formignana	S	—	1
Id.	Id.	Ro	S	—	2
Id.	Id.	Vigarano Main.	S	6	—
Fiume (Carnar.)	Fiume	Fiume	S	—	2
Foggia	Bovino	Celle S. Vito	S	2	—
Id.	Id.	Faeto	S	1	2
Id.	Id.	Troia	S	—	2
Id.	S. Severo	Lesina	S	—	1
Id.	Id.	Poggio Imper.	S	—	1
Id.	Id.	Rignano Garg.	S	—	1
Forlì	Forlì	Forlì	S	1	—
Friuli	Gradisca	Aquileia	S	—	1
Id.	Udine	Buia	S	—	1
Id.	Id.	Gonars	S	—	2
Macerata	Macerata	Appignano	S	2	—
Id.	Id.	Caldarola	S	9	—
Id.	Id.	Monte S. Giusto	S	2	—
Id.	Id.	S. Ginesio	S	5	—
Mantova	Mantova	Mantova	S	—	1
Modena	Modena	Modena	S	1	—
Id.	Id.	Nonantola	S	1	—
Napoli	Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Borgo S. Don.	Polesine Parm.	S	1	—
Id.	Borgotaro	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Lesignano	S	3	1
Id.	Id.	Mezzani	S	2	—
Pavia	Pavia	Costa dei Nobili	S	1	1
Id.	Voghera	Casteggio	S	—	—
Potenza (*a*)	Lagonegro	Rotondella	S	1	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	S	3	—
Id.	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	1	—
Id.	Melfi	Forenza	S	2	—
Id.	Id.	Melfi	S	1	—
Id.	Potenza	Banzi	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	—	2
Reggio nell'Em.	Reggio Emilia	Ciano d'Enza	S	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Quattro Castella	S	1	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	S	2	1
Id.	Id.	Rubiera	S	1	—
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	S	—	1
Id.	Salerno	Pontecagnano	S	4	2
Id.	Id.	Ravello	S	—	1
Id.	Id.	Salerno	S	2	1
Sassari	Sassari	Nulvi	S	3	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	2	—
Id.	Siena	Sovicille	S	6	—
Siracusa	Ragusa	Giarratana	S	5	—
Teramo	Penne	Alanno	S	10	—
Id.	Id.	Civitella Casan.	S	14	—
Id.	Id.	Penne	S	21	—
Id.	Teramo	Ancarano	S	6	—
Id.	Id.	Atri	S	13	—
Id.	Id.	Campli	S	6	—
Id.	Id.	Giulianova	S	24	—
Id.	Id.	Mutignano	S	1	—
Id.	Id.	Teramo	S	130	—
Torino	Ivrea	Mazzè	S	1	1
Id.	Torino	Trofarello	S	1	1
Trento	Borgo	Vattaro	S	—	2
Id.	Cavalese	Cavalese	S	—	1
Id.	Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	Mezzacorona	S	—	2
Id.	Id.	Mezzolombar.	S	—	2
Treviso	Treviso	Casier	S	—	2
				445	119
		Morva.			
Lecce	Lecce	Copertino	E	1	—
Modena	Modena	Savignano	E	—	1
Palermo (*a*)	Palermo	Palermo	E	—	1
				1	2
		Farcino criptococcico.			
Avellino	Avellino	Forino	E	1	—
Bari delle P.	Altamura	Gravina	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	1	—
Id.	Barletta	Ruvo	E	1	1
Id.	Id.	Terlizzi	E	1	—
Catania	Acireale	Fiumefreddo	E	1	—
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Id.	Lucera	E	—	1
Id.	S. Severo	S. Severo	E	1	—
Genova	Chiavari	Sestri Levante	E	1	—
Messina	Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	1	—
Id.	Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Id.	Terrigno	E	2	—
Id.	Napoli	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Pozzuoli	Barano d'Ischia	E	—	2
		Segue Farcino criptococcico.			
Palermo (a)	Cefalù	Collesano	E	2	—
Id.	Palermo	Palermo	E	232	3
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Id.	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Id.	S. Cipriano P.	E	1	—
Id.	Id.	S. Valent. Torio	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Spezia	Spezia	Spezia	E	—	1
				257	8
		Rabbia.			
Alessandria	Asti	Cortazzone	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	8	3
Arezzo	Arezzo	Terranova B.	Cn	1	—
Bergamo	Bergamo	Villa di Serio	Cn	—	1
Friuli	Pordenone	Casarsa	Cn	1	—
Id.	Id.	Chions	Cn	1	—
Id.	Id.	Sacile	Cn	1	—
Livorno	Livorno	Livorno	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Torre Annunz.	Cn	—	2
Id.	Napoli	Napoli	Cn	6	6
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	Cn	—	1
Palermo (a)	Palermo	Palermo	Cn	16	5
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
				35	20
		Rogna.			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	—	3
Aquila d. Abr.	Aquila	Campotosto	O	1	—
Id.	Sulmona	Roccacasale	O	1	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Orsara di Pugl.	O	1	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Macerata	Camerino	Ussita	O	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Taranto	Taranto	Mottola	O	—	1
				9	5
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibal.	O	1	—
Id.	Roma	Mazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
				5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli A.	Cittaducale	Leonessa	O	1	—
Firenze	Firenze	Pelago	O	1	—
Grosseto (a)	Grosseto	Castell'Azzara	O	5	—
Id.	Id.	Castigl. della P.	O	3	—
Id.	Id.	Gavorrano	O	5	—
Id.	Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	O	1	—
Lucca	Lucca	Pietrasanta	O	1	—
Mantova	Mantova	Casalnuovo	O	—	1
Massa e Carrar.	Massa	Montignoso	O	1	—
Potenza (a)	Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	Corleto Perticar.	O	2	—
Id.	Id.	Palmira	O	1	—
Id.	Id.	Vaglio di Basil.	O	3	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	O	1	—
Roma	Frosinone	Ripi	O	—	1
Id.	Roma	Roma	O	—	1
Id.	Velletri	Cisterna di R.	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	2	1
Salerno	Campagna	Corleto Monf.	O	4	—
Id.	Id.	S. Angelo a F.	O	2	—
Id.	Id.	Santamaura	O	5	—
Id.	Sala Consilina	Montesano s. M.	O	5	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Piaggine Sopr.	O	4	—
				57	4
	Aborto epizootico.				
Belluno	Belluno	Cortina d'Am.	B	10	—
	Influenza del cavallo.				
Girgenti	Girgenti	Cattolica Eracl.	E	—	8
Id.	Id.	Montallegro	E	—	6
				—	14
	Peste aviaria.				
Pisa	Pisa	Pontedera	P	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Foggia	Foggia	Cerignola	P	2	—
Id.	S Severo	Chienti	P	2	—
Girgenti	Girgenti	Cattolica Eracl	P	30	—
Id.	Id.	Montallegro	P	—	16
Lecce	Gallipoli	Poggiardo	P	—	1
Macerata	Macerata	Monte S. Giusto	P	1	—
Mantova	Mantova	Pegognaga	P	—	1
Rovigo	Rovigo	Villadose	P	3	—
Zara	Zara	Zara	P	2	1
				40	19

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	21	42	58
Carbonchio sintomatico	8	10	17
Afta epizootica	65	608	2095
Malattie infettive dei suini	32	107	564
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	11	27	265
Rabbia	8	12	55
Rogna	7	8	14
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	5	5
Vaiuolo ovino	11	26	61
Aborto epizootico	1	1	10
Influenza del cavallo	1	2	14
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	7	9	59

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*; Fl *felini*.

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1091 — Data della ricevuta: 21 settembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Prisco Alberto fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 23 — Ammontare della rendita 2315 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 907 — Data della ricevuta: 18 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Onesti Adalgisa fu Gennaro, per conto di Gennaro Battagliese — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita 175 — Consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 — Data della ricevuta: 14 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Mastrallet Ernesto di Adolfo per conto di Baglioni Rosa di Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: 100, prestito nazionale 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificati

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 30 *bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute di certificati di deposito relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta del certificato di deposito: 284 — Data della ricevuta del certificato di deposito: 27 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta del certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Torino — Intestazione della ricevuta del certificato di deposito: Borda Teresa Carlotta fu Egidio Melchiorre — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ricevute di certificati di deposito: 1 — Consolidato 3.50 per cento 1902: Capitale 2000 con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta del certificato di deposito la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di computisteria, ragioneria generale ed applicata presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 6 luglio 1926;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di computisteria, ragioneria generale ed applicata presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 agosto 1926. *Il Ministro*: BELLUZZO.

N.B. - La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 1° ottobre 1926.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.